



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO
Settore–Esami di Stato–Gestione Dirigenti Scolastici-Equipollenze e Diplomi

GUIDA ALL'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Cos'è l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero?

L'equipollenza dei titoli di studio esteri, scolastici o accademici, è l'esito della procedura mediante la quale l'autorità competente determina la corrispondenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.

Tale procedura prevede una valutazione completa del titolo estero ed una comparazione del percorso di studi svolto con il corrispondente percorso di studi italiano.

Qual è l'autorità competente al rilascio?

Titolo di studio pre-universitario	Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado (scuola secondaria di 1° grado)	Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale (del luogo di residenza)
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado (diploma di maturità)	Qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale
Titolo di studio accademico-universitario	Ufficio competente
Titoli accademici – lauree estere di primo o secondo livello -	Università degli Studi – segreteria di Ateneo
Dottorato o phd	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Titoli di studio inerenti arti e professioni ausiliarie sanitarie	Ufficio competente
	Ministero della salute – Azienda sanitaria Locale (A.S.L.)

Per la Provincia di Rovigo rivolgersi a:

Ufficio V - Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo

Via Don Minzoni, 15 – 45100 Rovigo (RO)

Paola Giannangelo

Tel. 0425 427515

Massimo De Stefani

Riccardo Mancin

Tel. 0425 427536

E-mail: usp.ro@istruzione.it

Pec: uspro@postacert.istruzione.it

Orario di ricevimento al pubblico:

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00

martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00

Chi può fare domanda?

(art. 379 e seguenti del [D.L.vo 16/04/1994 n. 297](#))

- cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica - art.379 [D.L.vo 16/04/94 n.297](#) (come modificato dall'art. 13 della [Legge 25/01/2006 n. 29](#));
- titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria (3° comma, art. 26 del [D.L.vo 19.11.07 n. 251](#));
- L'equipollenza ad un diploma di istruzione secondaria di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno di età.

Come fare la domanda?

(art. 381 del [D.L.vo 16/04/1994 n. 297](#))



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO
Settore–Esami di Stato–Gestione Dirigenti Scolastici-Equipollenze e Diplomi

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello, allegato alla presente. La **domanda** e la documentazione allegata possono essere consegnati a mano negli orari di ricevimento soprariportati, oppure inviati tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- a) posta elettronica ordinaria: usp.ro@istruzione.it
oppure
- b) posta elettronica certificata: uspro@postacert.istruzione.it

In carta semplice per i diplomi di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione (secondaria di 1° grado); con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi finali di scuola secondaria di 2° grado (diplomi: liceo, istituti tecnici, istituti professionali).

Documenti obbligatori da allegare alla domanda

(allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011)

Alla domanda vanno allegati in **originale o copia autentica** i seguenti documenti (se in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana certificata dall'autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore giurato):

Titolo di studio per cui si chiede l'equipollenza	Documentazione da allegare alla domanda
<u>Diplomi di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione:</u> - licenza di scuola secondaria di 1° grado: durata 8 anni	Titolo di studio
	Dichiarazione di valore
	Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana
<u>Diplomi di istruzione secondaria di 2° grado:</u> - licei - istituti tecnici - istituti professionali (La dichiarazione di equipollenza potrà essere rilasciata non prima del compimento del 18° anno di età)	Titolo di studio
	Dichiarazione di valore
	Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana
	Programmi delle materie
	Curriculum degli studi seguiti
	Ogni altro documento o titolo, che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse

Titolo di studio

Rilasciato dalla scuola straniera in copia autenticata/conforme, corredato da:

1. traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero:
 - o da un traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;
 - o dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
 - o dalla Rappresentanza diplomatica o consolare competente italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.
2. legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma dell'Autorità che ha emesso l'atto.

Dichiarazione di valore

Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo. Nello specifico la dichiarazione dovrà indicare:

- a) posizione giuridica dell'istituto o scuola frequentata all'estero (statale, legalmente riconosciuta o privata, con chiara indicazione del gestore della scuola stessa);



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO
Settore–Esami di Stato–Gestione Dirigenti Scolastici-Equipollenze e Diplomi

- b) il valore degli studi compiuti all'estero (durata, ordine e grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese dove il titolo è stato conseguito);
- c) il sistema di valutazione (voto minimo e massimo attribuibile per la promozione, espresso in decimi, centesimi ecc.) usato dalla Scuola estera dove si sono svolti gli studi e ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza;
- d) la validità ai fini della prosecuzione degli studi e/o dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego;
- e) la legalizzazione da parte dell'Autorità diplomatico-consolare che ha emesso l'atto.

Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana

Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana, anche in copia fotostatica, ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di Italiano, che possono consistere in:

- attestato di frequenza a corsi con insegnamento in lingua italiana o corsi di lingua italiana;
- partecipazione ad attività culturali italiane;
- prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane;
- documentazione da cui risulti lo studio della lingua italiana durante il percorso scolastico.

Se il richiedente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso.

Programma delle materie (non un elenco)

Programma delle materie oggetto del corso di studi, rilasciato dalla scuola frequentata o dalle competenti autorità straniere, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del titolo di studio), ai fini dell'individuazione dell'esatta corrispondenza dei titoli di studio e l'eventuale esenzione da prove integrative.

Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.

Per programma non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto delle materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l'equipollenza.

Nel caso non sia possibile reperire i programmi di studio sarà necessario sottoporre il richiedente a prove integrative, secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C del [D.M.1.2.1975](#).

In Italia esistono molti indirizzi di studio e altrettanti diplomi corrispondenti. La differenza tra un corso ed un altro in parte sta nelle materie studiate, in parte negli argomenti per la stessa materia. (Per esempio la matematica di un Liceo Scientifico prevede la trattazione di argomenti diversi da quelli previsti per un Liceo Classico o per un istituto Tecnico o professionale). Per questo, per poter verificare la corrispondenza di un titolo straniero con un titolo italiano, non è sufficiente l'elenco delle materie, ma occorre il dettaglio degli argomenti per materia, soprattutto per le materie caratterizzanti il corso di studio in oggetto.

Curriculum degli studi seguiti dal richiedente

Curriculum degli studi seguiti dal richiedente redatto e firmato dall'interessato, dovrà essere distinto per anni scolastici e possibilmente indicante:

- le materie frequentate per ciascuna classe frequentata con esito positivo sia all'estero, sia, eventualmente, in Italia;
- l'esito favorevole degli esami finali da lui sostenuti;
- le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo di studio del quale si richiede l'equipollenza.

Ogni altro titolo o documento

Ogni altro titolo o documento (anche in copia fotostatica), con la relativa traduzione in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del titolo di studio), che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum.



Corrispondenza dei corsi e titoli di studio

L'equipollenza con un Diploma italiano di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore: liceo classico, scientifico, psicopedagogico, linguistico ovvero di Diploma di istituto tecnico o professionale o d'arte può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri dell'istruzione secondaria superiore. La dichiarazione di equipollenza potrà essere rilasciata non prima del compimento del 18° anno di età. L'equipollenza per titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. Non potrà essere richiesta equipollenza per titoli inerenti alle arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale. Ciascun titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria superiore. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale, ove attraverso l'esame degli atti, accerti il sussistere dei presupposti per l'equipollenza per un titolo italiano diverso da quello indicato nella domanda, può proporre all'aspirante una rettifica della propria istanza, con l'obbligo, per quest'ultimo, di far pervenire la propria adesione entro un mese dalla data di ricezione della proposta, pena la decadenza.

Prove integrative

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale può sottoporre il candidato a delle prove integrative (prova di italiano, di cultura o tecnico/professionale), secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C al [D.M. 1.2.1975](#).

Votazione

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale esprimerà un giudizio o votazione finale, corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base dei giudizi o votazioni riportati nel titolo straniero.

Come viene attribuito il voto?

Nel caso in cui dalla dichiarazione di valore o dalla documentazione che viene consegnata dall'interessato risultino chiaramente il voto finale ottenuto, il voto minimo per la promozione e il voto massimo attribuibile nel Paese in cui è stato conseguito il diploma, viene applicata la seguente formula matematica:

Metodo 1:

V = voto finale
 X = l'incognita
 A = voto conseguito – voto minimo all'estero
 B = voto massimo all'estero – voto minimo all'estero
 C = voto massimo in Italia – voto minimo in Italia
 si imposta l'equazione $A:B=X:C$ quindi $X=A*C/B$
 ed infine si trova **V = voto minimo in Italia + X**

Metodo 2:

V = voto finale
 X = l'incognita
 A = voto massimo all'estero – voto conseguito
 B = voto massimo all'estero – voto minimo all'estero
 C = voto massimo in Italia – voto minimo in Italia
 si imposta l'equazione $A:B=X:C$ quindi $X=A*C/B$
 ed infine si trova **V = voto massimo in Italia - X**
 (si ottiene lo stesso risultato)

Esempio:

Voto conseguito	75	Metodo 1	Metodo 2
Voto minimo estero	60	$A=75-60=15$	$A=80-75=5$
Voto massimo estero	80	$B=80-60=20$	$B=80-60=20$
Voto finale italiano	V	$C=100-60=40$	$C=100-60=40$
Voto minimo italiano	60	$A:B=X:C$ quindi $X=A*C/B$	$A:B=X:C$ quindi $X=A*C/B$
Voto massimo italiano	100	$15:20=X:40$ quindi $X=15*40/20=30$	$5:20=X:40$ quindi $X=5*40/20=10$
		V = voto minimo in Italia + X =60+30 = 90	V = voto massimo in Italia - X =100-10 = 90

Nel caso sui documenti non sia riportato il voto ottenuto all'estero o sia impossibile risalire al voto minimo e massimo nel Paese straniero, verrà attribuito il voto minimo ottenibile in Italia.

Rilascio della Dichiarazione di equipollenza

Il Dirigente dell'articolazione territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale, accertata la sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero e quello italiano, considerato l'esito positivo delle prove integrative



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito territoriale di Padova e Rovigo - Sede di ROVIGO
Settore–Esami di Stato–Gestione Dirigenti Scolastici-Equipollenze e Diplomi

eventualmente sostenute dal richiedente e tenuto conto anche delle esperienze di lavoro dallo stesso maturate, rilascerà la dichiarazione di equipollenza.

Tempi per l'ottenimento dell'equipollenza:

I termini del procedimento sono fissati in **180 giorni**

(Tabella A – Dichiarazione di equipollenza titoli di studio del [Decreto Ministeriale n. 190 del 6 aprile 1995](#))